



COME ABBONARSI
AREA ABBONATI



9 febbraio 2006

Semaforo verde alla riforma delle esecuzioni mobiliari

di Nicoletta Cottone

Scatta dal 1° marzo la riforma delle esecuzioni mobiliari che ha ricevuto mercoledì 8 febbraio il via libera definitivo dalla commissione Giustizia del Senato in sede deliberante. «C'era urgente bisogno di un rito nuovo nelle esecuzioni mobiliari - sottolinea il deputato diessino Giovanni Kessler, padre del provvedimento - visto che il vecchio era unanimemente riconosciuto come assolutamente inadeguato. Fino a oggi nella maggior parte dei casi il creditore riusciva a recuperare a malapena le spese per l'esecuzione. Fra le altre la recente riforma del diritto fallimentare ha elevato la soglia di fallibilità, rendendo più difficile la realizzazione dei crediti. Tutto questo ha reso necessaria e urgente la riforma». La nuova legge, che ha lo scopo di rendere effettiva la tutela del credito nelle procedure esecutive, ha avuto un iter rapidissimo ed è stata largamente condivisa da maggioranza e opposizione: presentata alla Camera dall'onorevole Kessler il 15 dicembre, ha iniziato il suo iter a Montecitorio il 12 gennaio 2006, ottenendo il 25 gennaio il primo sì dalla commissione Giustizia della Camera riunita in sede legislativa e incassando ieri il via libera definitivo dalla commissione Giustizia in sede deliberante.

«La nuova legge - spiega Giuseppe Semeraro (An), relatore al Senato del provvedimento - accelera l'andamento delle esecuzioni mobiliari, valorizza il ruolo degli ufficiali giudiziari e impone una maggiore collaborazione del debitore nell'ambito del processo esecutivo». Le novità contenute nei 22 articoli del provvedimento agiscono, infatti, su tre linee guida: la responsabilizzazione del debitore, che deve indicare tutti i beni che possono essere pignorati, la valorizzazione dell'ufficiale giudiziario, la semplificazione delle procedure. Ruolo più attivo, dunque, per l'ufficiale giudiziario, con l'obbligo di procedere a una ricognizione estimativa dei beni da pignorare, grazie all'accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche. L'ufficiale nell'identificare i beni da pignorare dovrà, inoltre, tener conto del loro valore di realizzo. In caso il debitore sia un imprenditore commerciale l'ufficiale può procedere anche alla consultazione delle scritture contabile tramite la consulenza di un commercialista, un avvocato o un notaio. Se i beni pignorati non siano sufficienti l'ufficiale giudiziario può chiedere al debitore di indicarne altri. Qui, in caso di mancata risposta o falsa dichiarazione scatta la responsabilità penale del debitore che, nei casi di mancata risposta entro 15 giorni o dichiarazione del falso, ai sensi dell'articolo 388 del Codice penale, rischia la reclusione fino a un anno o una multa fino a 309 euro. Potranno essere oggetto di pignoramento anche beni strumentali all'esercizio d'impresa o della professione.

La nuova disciplina, inoltre, accelera in modo significativo la disciplina delle opposizioni nel processo di esecuzione. In particolare il nuovo articolo 616 del Codice di procedura civile, prevede in modo specifico la non impugnabilità della sentenza. Su questo punto il relatore Semeraro nutre qualche dubbio. «Ho qualche perplessità - sottolinea Semeraro - sulla previsione di non impugnabilità delle sentenze. Pur riconoscendo la portata innovativa del provvedimento, su questo punto bisognerà verificare concretamente come funzionerà il sistema». Non è dello stesso parere Kessler. «Ritengo che la non impugnabilità delle sentenze - sottolinea Kessler - sia un punto qualificante del provvedimento, nella logica di velocizzare la procedura e fare in modo che il debitore non ricorra a tecniche dilatorie. Non escludo, comunque, che tutta la materia delle

esecuzioni mobiliari e immobiliari possa essere sottoposta a un verifica dopo un primo periodo di rodaggio».